

REGOLAMENTO  
DELLA CONSULTA PROVINCIALE  
DEI LIBERI PROFESSIONISTI

*(allegato alla determinazione del Commissario Straordinario n. 9 dell'8 settembre 2015)*

## INDICE

- Art. 1. Oggetto
- Art. 2. Composizione
- Art. 3. Presidente
- Art. 4. Autonomia organizzativa e durata
- Art. 5. Designazione del rappresentante degli ordini professionali nel Consiglio della Camera di Commercio di Cagliari
- Art. 6. Funzioni consultive
- Art. 7. Convocazione delle sedute
- Art. 8. Svolgimento delle sedute
- Art. 9. Conflitto di interessi
- Art. 10. Modalità e validità delle votazioni
- Art. 11. Pubblicità
- Art. 12. Verbalizzazione
- Art. 13. Norma di rinvio
- Art. 14. Entrata in vigore

## Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento istituisce la Consulta provinciale dei liberi professionisti e ne disciplina le funzioni, la composizione, e l'organizzazione.
2. E' approvato dal Consiglio Camerale. In caso di successive modifiche deve essere acquisito il parere obbligatorio, ma non vincolante della Consulta.

## Art. 2 Composizione

1. Fanno parte di diritto della Consulta i Presidenti degli ordini professionali operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Cagliari.
2. Per gli ordini che non hanno accesso alla rappresentanza di diritto, ma che rivestono una particolare rilevanza a livello economico provinciale, la rappresentanza è garantita con le medesime modalità e nell'ambito di quella prevista per le associazioni maggiormente rappresentative di cui al comma 3 del presente articolo.
3. Fanno parte della Consulta tre rappresentanti, uno per ciascuna, delle tre associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di professionisti a carattere intellettuale.
4. La maggiore rappresentatività delle associazioni è individuata dalla Giunta Camerale in base al numero delle iscrizioni, pari ad almeno 50 nell'ambito territoriale della Camera; all'arco temporale dell'operatività, pari almeno a tre anni; ai servizi erogati e all'attività svolta in relazione alle funzioni camerale e al ruolo della Consulta.
5. L'avvio del procedimento di costituzione della Consulta è comunicato dalla Camera, su impulso della Giunta, con avviso nel sito camerale e nell'albo *on line*, contenente l'invito alle associazioni professionali a far pervenire entro 15 giorni la loro manifestazione di interesse, corredata degli elementi di informazione necessarie per la valutazione del livello di rappresentatività.
6. La partecipazione alla consulta, sia come componente che come presidente, è gratuita.

## Art. 3 Presidente

1. Il Presidente della Consulta è eletto, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei voti dei presenti in occasione della prima seduta, convocata a tal fine dal Presidente della Camera di Commercio che la presiede.
2. Il Presidente:
  - a) convoca le riunioni;
  - b) cura l'ordine del giorno;
  - c) presiede i lavori dell'assemblea garantendo la tutela dei diritti dei partecipanti.
3. In caso di temporanea assenza o impedimento del Presidente, la presidenza è assunta dal componente più anziano di età.

## Art. 4 Autonomia organizzativa e durata

1. La Consulta ha autonomia organizzativa, la sua attività è programmata dal Presidente, ferme restando le prerogative dei componenti.

2. Dura in carica 5 anni in coincidenza con la durata del Consiglio e si rinnova alla scadenza del mandato degli organi istituzionali camerali.

#### Art. 5

#### Designazione del rappresentante degli Ordini professionali nel Consiglio della Camera di Commercio di Cagliari

1. Ai soli fini della designazione del rappresentante degli Ordini professionali nel Consiglio della Camera di Commercio di Cagliari, il diritto di voto spetta esclusivamente ai Presidenti degli ordini professionali.

2. La designazione avviene con votazione a scrutinio segreto.

3. Quale rappresentante unitario degli ordini professionali nel Consiglio della Camera di Commercio di Cagliari è designato il membro della Consulta che ottiene la maggioranza dei voti dei componenti presenti aventi diritto di voto.

4. Il Presidente della Consulta, entro trenta giorni dalla richiesta di cui all'articolo 9, comma 1, lett. e), del decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 156, comunica al Presidente della Giunta regionale il nominativo del rappresentante dei liberi professionisti designato dalla Consulta. In assenza di designazione, si applica l'articolo 12, comma 6, secondo periodo, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

#### Art. 6

#### Funzioni consultive

1. La Consulta esercita funzioni di tipo consultivo, anche a seguito della richiesta di formulazione di pareri da parte degli organi istituzionali della Camera, per promuovere e favorire la connessione tra impresa e mondo dei professionisti; nonché per semplificare gli adempimenti a carico delle imprese.

#### Art. 7

#### Convocazione delle sedute

1. La Consulta si riunisce almeno una volta l'anno; di norma nei locali della Camera di Commercio di Cagliari.

2. La convocazione delle riunioni deve indicare luogo, giorno e ora di inizio della seduta ed essere inviata telematicamente, con l'ordine del giorno, almeno sette giorni prima della seduta (inclusi i giorni festivi e il sabato), all'indirizzo *e-mail* indicato dai componenti. In caso di urgenza, entro 48 ore prima della seduta.

3. Gli atti e gli allegati destinati ad essere discussi o utilizzati nel corso della riunione sono inviati, in copia, ai componenti almeno cinque giorni prima della seduta, salvo il caso d'urgenza. Gli originali durante le sedute sono a disposizione della Consulta presso la sala ove si svolgono i lavori.

4. L'eventuale ritardato invio dell'avviso di convocazione è sanato dalla partecipazione dei componenti.

5. La convocazione straordinaria della Consulta deve essere disposta dal Presidente a seguito di richiesta del Presidente della Camera di Commercio, o di un quarto dei componenti della Consulta con l'indicazione degli argomenti oggetto di discussione.

## Art. 8 Ordine dei lavori

1. Le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto.
2. L'ordine del giorno può, di volta in volta, essere integrato da mere comunicazioni e subire modifiche nell'ordine di trattazione a seguito di richieste in apertura della seduta approvate dalla maggioranza dei presenti. L'eventuale sospensione o il rinvio di un argomento debbono essere proposti prima dell'inizio della discussione.
3. Può partecipare alle sedute della Consulta il Presidente della Camera di Commercio.
4. La Consulta, per il tramite del suo Presidente può disporre, di volta in volta, l'audizione di esperti sui temi oggetto di discussione.

## Art. 9 Conflitto di interessi

1. In caso di conflitto di interessi i componenti della Consulta informano il Presidente e si astengono dal partecipare alla discussione e alla conseguente votazione.
2. Il Presidente dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

## Art. 10 Votazioni

1. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto presenti.
2. Le votazioni si svolgono a scrutinio palese per alzata di mano a meno che la votazione riguardi persone, nel qual caso avviene a scrutinio segreto; a parità di voti prevale il voto del Presidente.
3. Il Presidente pone ai voti il parere, la proposta o la sua parte, chiedendo che votino prima i favorevoli, successivamente i contrari; infine computa gli astenuti, che non sono conteggiati nel numero dei votanti.
4. L'esito è proclamato dal Presidente.

## Art. 11 Pubblicità delle sedute

1. Le sedute della Consulta sono pubbliche, salvo che il Presidente non disponga diversamente.
2. Il Presidente può disporre l'immediata espulsione di tutto o parte del pubblico che non tenga un comportamento corretto o turbi con interventi e manifestazioni di assenso o dissenso lo svolgimento della seduta.
3. In caso di necessità, il Presidente può disporre che la seduta prosegua a porte chiuse e disporre provvedimenti per prevenire disordini, sia all'interno che all'esterno della sala.

## Art. 12 Verbalizzazione

1. Il processo verbale delle sedute documenta la volontà espressa dalla Consulta. Costituisce il resoconto dell'andamento dei lavori e riporta l'oggetto della discussione, i nomi e il contenuto degli interventi di coloro che vi hanno partecipato e le proposte adottate con indicazione del voto espresso.

2. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario Generale della Camera di Commercio di Cagliari o, in sua motivata assenza, dal Vicario, che provvede alla redazione del processo verbale.

3. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante.

4. All'inizio della prima riunione utile il Presidente sottopone all'approvazione della Consulta il verbale della seduta precedente, a seguire ne dispone la pubblicazione nel sito a cura del segretario generale.

## Art. 13 Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente.

## Art. 14 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, a seguito della consultazione pubblica istruttoria dei soggetti interessati, è pubblicato all'Albo camerale sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Cagliari per sette giorni consecutivi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ed entra in vigore l'ottavo giorno successivo alla sua pubblicazione. In ossequio alle regole sulla trasparenza è, poi, pubblicato nel sito istituzionale della Camera nella sezione Amministrazione Trasparente – Disposizioni Generali – Atti Generali.